

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 6 DEL 29-04-2026

Reg. Generale n. 29

OGGETTO: Stagione Balneare 2026- Ordinanza sindacale inizio stagione balneare, individuazione delle acque balneari non adibite alla balneazione e permanentemente vietate

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTA la vigente normativa in materia:

- Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva Comunitaria 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*”;
- D. Lgs. n. 116 del 30 maggio 2008 “*Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE*”;
- Decreto del Ministero della Salute 30 marzo 2010 “*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione*”;
- Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30

marzo 2010; **VISTA** la DGR Marche n. 429 del 20/04/2026 “Acque di balneazione; inizio stagione balneare 2026: adempimenti regionali relativi all'applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n.2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione”;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5, relativo alle competenze e alle attribuzioni del Sindaco;

VISTA la Legge n. 241/1990 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;

VISTO lo Statuto Comunale;

PREMESSO che, fra le competenze comunali di cui all'articolo 5, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 116/2008, c'è quella di delimitare, prima dell'inizio della stagione balneare, le acque

non adibite alla balneazione e le acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale, garantendo, altresì, un'adeguata informazione al pubblico (art. 15 del D. Lgs. n. 116/2008);

PRESO ATTO che, la Regione Marche, con propria n. 429 del 20/04/2026 già citata, ha stabilito

che la stagione balneare inizia il 01/05/2026 e termina il 20/09/2026 per le acque marino costiere e dolci degli invasi artificiali e va dal 01/05/2026 al 31/08/2026 per le acque fluviali balneari;

PREMESSO che, sempre nella medesima DGR di cui sopra, la Regione Marche:

- ha dato attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, fornendo i seguenti elenchi:
 - acque di balneazione (BW) con propria classificazione;
 - punti di campionamento delle BW;
 - BW con divieto permanente di balneazione (YP);
 - BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (YT);
 - punti di campionamento per il monitoraggio di sorveglianza algale;
- al paragrafo G dell'allegato 1, ha dato indicazioni ed indirizzi all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e ai Comuni balneari;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VERIFICATO che si trovano tratti di costa riconducibili ad infrastrutture portuali o foci di fiumi o torrenti che devono essere individuati come "acque di non balneazione" come indicato nel paragrafo F dell'allegato 1, Tabelle a) e b) della DGR n. 429 del 20/04/2026

COMUNE	FOCE Fiume/Torrente	inizio tratto	fine tratto	Lunghezza (m)
PEDASO	Aso	confine comunale Altidona /Pedaso	inizio BW IT011109030003	205
	Fosso Campofilone	fine BW IT011109030002	confine comunale Pedaso /Campofilone	99

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'igiene pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

RILEVATO inoltre che sulle opere di difesa della costa sono stati riscontrati manufatti in cemento e metallo non facenti parte delle strutture originarie di difesa della costa e alle quali è fatto divieto assoluto di accesso, come previsto dal comma 5 dell'art. 4 delle NTA del Piano GIZC che testualmente cita "Sulle opere di difesa della costa a gettata (tipo opere flessibili quali scogliere, pennelli, etc.) è vietato il transito, la sosta e l'installazione, sia pure provvisoria, di qualsiasi tipologia di manufatto";

RITENUTO necessario intervenire per prevenire situazioni di rischio;


VISTO il DPR del 24.02.26 con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale del comune di Pedaso e la nomina del commissario straordinario, come da nota della prefettura di Fermo prot. n. 0012858 del 04.03.26;

RICHIAMATO il decreto di nomina del commissario prefettizio di cui al protocollo 0010384 del 20.02.26 della prefettura di Fermo, acquisito al protocollo dell'ente al n. 0001571 del 20.02.26;

ORDINA

1. di **NON ADIBIRE ALLA BALNEAZIONE, per tutta la durata della stagione balneare corrente**, le acque costiere marine o lacuali prospicienti i tratti costieri individuati nella successiva tabella e planimetria, per le quali è interdetta la balneazione **come da DGR n. 429 del 20/04/2026 - Allegato 1, Paragrafo F, Tabella a)**;

COMUNE	FOCE Fiume/Torrente	inizio tratto	fine tratto	Lunghezza (m)
PEDASO	Aso	confine comunale Altidona /Pedaso	inizio BW IT011109030003	205
	Fosso Campofilone	fine BW IT011109030002	confine comunale Pedaso /Campofilone	99



precisando che non saranno svolti gli accertamenti qualitativi delle acque marine di cui alla tabella precedente e non saranno previste attività di controllo e tutela dei bagnanti sulle suddette acque, in quanto non adibite alla balneazione;

2. che **SIA ADIBITO ALLA BALNEAZIONE** tutto il tratto di costa di competenza comunale, ad eccezione del punto 1, di cui sopra, solo sulla base dell'esito favorevole delle analisi compiute dall'ARPAM nel mese di APRILE prima dell'inizio della stagione balneare corrente;
3. **L'INTERDIZIONE** all'utilizzo e allo stazionamento sopra i cinque (5) manufatti insistenti sulle scogliere di protezione meglio individuati nell'allegato al presente atto;

ORDINA ALTRESÌ

- che sulle aree demaniali soggette al divieto di balneazione sia apposta e mantenuta, per tutta la durata della stagione balneare, a cura dell'Ufficio Tecnico tramite propri operatori esperti, adeguata cartellonistica, finalizzata ad informare correttamente i bagnanti riguardo le misure di gestione adottate ed i rischi sanitari associati alla fruizione di tali acque per le quali la balneazione è vietata;
- che tale cartellonistica sia mantenuta integra e ripristinata o sostituita, qualora fosse oggetto di atti vandalici che ne causino il danneggiamento o la rimozione;
- al Responsabile del settore lavori pubblici e manutenzioni di provvedere:
 - con urgenza, all'installazione di apprestamenti e segnaletica di divieto di accesso e utilizzazione dei manufatti in cemento sulle scogliere predette;
 - alla programmazione e successiva rimozione definitiva di tali manufatti;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia **pubblicata sul sito web del Portale delle Acque di balneazione del Ministero della Salute** e venga resa nota a tutta la popolazione ed ai bagnanti, mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e pubblicazione sul sito web del Comune di Pedaso (sezione dedicata alla balneazione) **entro il giorno 01/05/2026;**
- che la presente ordinanza venga notificata, a cura dell'Ufficio Protocollo, a mezzo PEC, e via e-mail ordinaria, almeno ai seguenti indirizzi:

DESTINATARIO	PEC	E-MAIL
Ministero della Salute	dgprev@postacert.sanita.it	acque.balneazione@sanita.it
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	dgsta@pec.minambiente.it	
Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa	regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it	balneazione@regione.marche.it
ARPAM	<i>Al dipartimento provinciale di competenza</i> arpam.dipartimentopesaro@emarche.it arpam.dipartimentoancona@emarche.it arpam.dipartimentomacerata@emarche.it arpam.dipartimentofermo@emarche.it arpam.dipartimentoascoli@emarche.it	arpam.direzionegenerale@ambiente.marche.it



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

ASUR	<i>All'Area Vasta di competenza</i> areavasta1.asur@emarche.it areavasta2.asur@emarche.it areavasta3.asur@emarche.it areavasta4.asur@emarche.it areavasta5.asur@emarche.it	diramministr.asur@sanita.marche.it
Capitaneria di Porto Ufficio Locale Marittimo	<i>All'Ufficio locale di riferimento di Porto San Giorgio</i>	cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it
Concessionari balneare e loro Associazioni		
Settore II Lavori Pubblici e Manutenzioni	SEDE	

- che gli Organi di Controllo preposti dalla normativa vigente verifichino l'esecuzione ed il rispetto della presente Ordinanza;

INFORMA

- che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Ancona (entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 giorni dall'anzidetta pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971);
- che, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, l'unità organizzativa competente è
il Settore IV Gestione del Territorio e Vigilanza ed il responsabile del procedimento è l'Ing.

Moriconi Valeria, reperibile al n. 0734931319- email edilizia.urbanistica@comunedipedaso.it.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Alessandro Annunziata

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*